



Novembre 2017

**Regolazione dell'immigrazione (art. 121a Cost.).
Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS), dell'ordinanza sul collocamento (OC), dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e dell'ordinanza sul commercio ambulante**

Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione

Indice

1.	Situazione iniziale.....	3
2.	Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)	3
3.	Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)	7
4.	Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)	10
5.	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI).....	13
6.	Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb).....	13
7.	Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu / Elenco dei partecipanti.....	15

1. Situazione iniziale

In merito all'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.), il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha deciso diverse modifiche di legge, in particolare della legge sugli stranieri (LStr).

L'8 giugno 2017 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione per le modifiche necessarie a livello di ordinanza. Essa si è conclusa il 6 settembre 2017. In tutto sono pervenuti 98 pareri.

Il rapporto esplicativo indica quali disposizioni sono state accolte in modo positivo, negativo o scettico, l'esistenza di eventuali riserve e la richiesta di modifiche. Per i partecipanti alla procedura di consultazione che in generale accettano l'avamprogetto, si dà per acquisito che accettino tutte le disposizioni ad eccezione di quelle che rifiutano espressamente. Per i partecipanti alla procedura di consultazione che in generale rifiutano l'avamprogetto, si dà per acquisito che rifiutino tutte le disposizioni ad eccezione di quelle che accettano espressamente.

Il presente rapporto è una sintesi degli esiti della procedura di consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda alle prese di posizioni originali.¹

2. Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)

Obbligo di annuncio dei posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media (art. 53a - 53e AP-LStr; art. 21a nLStr).

2.1 Riassunto e osservazioni generali

Riassumendo si può concludere che tutti i partecipanti alla procedura di consultazione accolgono con favore le modifiche, ad eccezione dell'UDC. Mentre i datori di lavoro plaudono a un valore soglia del 5 per cento, sul fronte dei lavoratori è auspicato un valore soglia pari almeno all'8 per cento. La maggioranza dei Cantoni propone un'introduzione scaglionata: in prima battuta, cioè, un valore soglia dell'8 per cento da ridurre poi successivamente. In particolare i Cantoni e i datori di lavoro chiedono inoltre un congruo periodo transitorio. Per quanto riguarda la durata proposta per la limitazione dell'informazione, la maggior parte dei consulenti è favorevole a una durata di 5 giorni. I consulenti sostengono peraltro il principio per cui il controllo e il sanzionamento spettano ai Cantoni e che con ciò si entra nel campo dell'autonomia organizzativa cantonale.

I **Cantoni** approvano che l'attuazione poggia sul collaudato sistema del collocamento pubblico e rispetti la struttura federale dell'esecuzione. 12 Cantoni e la CdC propongono di fissare in un primo momento un valore soglia dell'8 per cento. Quando il sistema sia stato implementato pienamente dal punto di vista esecutivo, sia disponibile un'analisi dell'efficacia sul mercato del lavoro e sia stato chiarito il finanziamento dell'attuazione, il valore soglia potrebbe essere ridotto al 5 per cento (non prima del 1° luglio 2019). 9 Cantoni sono favorevoli a un valore soglia dell'8 per cento e 4 Cantoni a un valore soglia tra il 5 e il 6 per cento. La maggioranza dei Cantoni plaude alla durata di 5 giorni proposta per la limitazione dell'informazione e alla disciplina derogatoria restrittiva. Per quanto riguarda la deroga per occupazioni di breve durata, la maggior parte dei Cantoni si pronuncia a favore della variante più restrittiva (attività lucrativa fino a 14 giorni) se si introduce un valore soglia dell'8 per cento. I Cantoni si appellano al principio per cui la Confederazione deve preoccuparsi del rifinanziamento dei costi aggiuntivi.

¹ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DFGP

Le **associazioni dei datori di lavoro** sono fondamentalmente a favore dell'attuazione dell'art. 121a Cost. Tuttavia valutano criticamente il carico amministrativo aggiuntivo. Alcuni settori sottolineano che i propri membri sono imprese di piccole e piccolissime dimensioni che non dispongono di un dipartimento specializzato in risorse umane o in questioni legali. Per questo richiedono un valore soglia dell'8 per cento e un termine di transizione di 6-9 mesi. La limitazione delle informazioni andrebbe limitata a un massimo di 3 giorni lavorativi e conclusa in anticipo se il servizio di collocamento pubblico non trova dossier adeguati. In merito alle eccezioni, i datori di lavoro preferiscono la variante più lunga di un mese e presentano varie proposte per un'estensione delle disposizioni derogatorie (ad es. per l'occupazione dei posti vacanti all'interno delle imprese).

Le **associazioni di lavoratori** plaudono in linea di massima all'introduzione di un obbligo efficace di annunciare i posti. Sono a favore di un valore soglia del 5 per cento e di un vantaggio informativo di 5 giorni. È tuttavia formulata la richiesta che i datori di lavoro soggiacciano a un certo obbligo di motivare l'eventuale classifica di dossier adeguati come inadatti. La disciplina derogatoria restrittiva è approvata giacché riduce il rischio di elusione. Per quanto riguarda l'occupazione di breve durata, le associazioni dei lavoratori si pronunciano a favore della variante di 14 giorni.

2.2 Osservazioni sull'articolo 53a OC

¹ Le misure ai sensi dell'articolo 21a Lstr per le persone in cerca d'impiego vanno prese in quei generi di professioni in cui il tasso di disoccupazione in tutta la Svizzera raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento.

12 Cantoni (AG, AR, BS, GL, GR, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZH), la CdC e i Verdi propongono un valore soglia dell'8 per cento con successiva riduzione. 9 Cantoni (AI, BL, FR, GE, NW, OW, SZ, VS, ZG), PVL e le associazioni dei datori di lavoro appoggiano un valore pari almeno all'8 per cento. 3 Cantoni (JU, NE, TI), PS, Verdi, i sindacati, le associazioni dei lavoratori e l'Unione delle città svizzere propugnano un valore soglia del 5 per cento, 1 Cantone (BE) un valore soglia del 6 per cento.

La data di entrata in vigore deve essere fissata tenendo conto dei lavori di attuazione necessari alle autorità cantonali e all'economia. I Cantoni preferiscono un termine di transizione più lungo, fino a 12 mesi. La CdC richiede 6 mesi. Tale periodo sarebbe opportuno per creare i requisiti necessari a un'attuazione priva di difficoltà dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti. Le associazioni dei datori di lavoro favoriscono un termine transitorio di 6-9 mesi. I partiti non si sono espressi a proposito.

² I generi di professioni in cui il valore soglia è raggiunto o superato sono riportati in allegato. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca provvede ogni anno agli adeguamenti necessari.

³ Il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Il tasso di disoccupazione si ottiene dividendo il numero dei disoccupati registrati presso gli uffici regionali di collocamento per il numero di persone che svolgono un'attività lucrativa.

Da vari lati si sollecita una rielaborazione qualitativa dell'elenco dei generi di professioni. Le associazioni dei datori di lavoro richiedono un grado di dettaglio più elevato, mentre il Canton TI è a favore di un livello aggregato superiore. Alcune associazioni dei datori di lavoro propugnano una suddivisione in attività qualificate e non qualificate, altri desiderano considerare le regioni economiche.

2.3 Osservazioni sull'articolo 53b OC

¹ I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare i posti vacanti nei generi di professioni riportati in allegato all'istanza localmente competente del collocamento pubblico.

² Devono trasmettere le seguenti informazioni:

- a. professione cercata;
- b. attività, inclusi requisiti speciali;
- c. località di lavoro;
- d. carico di lavoro;
- e. data di entrata in funzione;
- f. tipo del rapporto di lavoro: determinato o indeterminato;
- g. indirizzo di contatto;
- h. nome dell'impresa.

³ L'annuncio deve essere effettuato tramite piattaforma Internet del collocamento pubblico, telefonicamente o mediante un colloquio personale.

I Cantoni GE, NE e TI richiedono indicazioni in merito al salario nel quadro dell'annuncio dei posti vacanti.

6 Cantoni, la CdC, il PS, il PVL, l'Unione sindacale svizzera, SWISS-MEM e l'ASM vorrebbero limitare le modalità di annuncio alla piattaforma Internet. L'annuncio dei posti vacanti, la trasmissione dei dossier e il riscontro dovrebbero svolgersi in via esclusivamente elettronica e non burocratica.

⁴ Il servizio di collocamento pubblico conferma l'arrivo degli annunci.

⁵ Il datore può pubblicare altrove i posti vacanti che è tenuto ad annunciare ai sensi del capoverso 1 soltanto dopo cinque giorni di calendario dalla ricezione della conferma.

⁶ Per cinque giorni di calendario hanno accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati soltanto i collaboratori del collocamento pubblico e le persone registrate come in cerca d'impiego.

13 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GE, GL, GR, NE, SG, SO, TI, UR, VS), CdC, PLR, PS e alcuni sindacati e associazioni di lavoratori propugnano un termine di 5 giorni. 1 Cantone (VD) preferirebbe un termine di almeno 7 giorni. PVL nonché alcune associazioni dei datori di lavoro e associazioni settoriali richiedono un termine di 2 o 3 giorni. 8 Cantoni (AR, FR, JU, NW, OW, TG, ZG, ZH) non si esprimono espressamente sulla durata della limitazione dell'informazione. 2 Cantoni (SH, SZ) si esprimono in toni critici in merito alla limitazione dell'informazione giacché essa potrebbe avere per conseguenza che i datori di lavoro non ricevano unicamente dossier adeguati del servizio pubblico di collocamento ma anche candidature individuali di persone in cerca di un impiego che non necessariamente rispondano al profilo richiesto. 1 Cantone (SZ) rifiuta il vantaggio informativo.

PLR, PS, Verdi, alcuni sindacati e associazioni dei datori di lavoro richiedono che i posti vacanti possano essere pubblicati subito in assenza di dossier adeguati.

2.4 Osservazioni sull'articolo 53c OC

¹ Nel giro di tre giorni lavorativi dall'arrivo dell'annuncio completo, il servizio di collocamento pubblico trasmette ai datori di lavoro annuncianti i dati delle persone in cerca d'impiego con un dossier adeguato oppure comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone compatibili.

Secondo il parere di una parte dei consultanti, la durata della limitazione dell'informazione dovrebbe coincidere con il termine per la trasmissione dei dossier adeguati. Per questo la maggioranza dei Cantoni e la CdC sono a favore di un incremento del termine previsto a 5 giorni. Il PS, l'USS e alcune associazioni vorrebbero invece ridurre il termine a 2 giorni, non da ultimo in quanto ciò influirebbe positivamente sull'accettazione della misura. Il PVL approva i 3 giorni proposti.

² I datori di lavoro comunicano al collocamento pubblico:

- a. quali candidate e candidati hanno ritenuto adeguati;
- b. quali candidate e candidati sono stati invitate/i a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale;
- c. se hanno assunto una candidata/un candidato; e
- d. se il posto è ancora vacante.

Il PS e i sindacati richiedono che i datori di lavoro debbano motivare l'eventuale classifica di dossier adeguati come inadatti. L'UDC respinge il riscontro del datore di lavoro in sé.

2.5 Osservazioni sull'articolo 53d OC

¹ Oltre all'eccezione di cui all'articolo 21a cpv. 5 Lstr non è necessario annunciare i posti vacanti se:

- a. i posti vacanti in un'impresa sono occupati da persone che lavorano da almeno 6 mesi per la medesima; questo vale anche per gli apprendisti assunti a seguito dell'apprendistato;
- b. l'attività lucrativa dura fino a 14 giorni;
- c. vengono assunte persone che sono legate al proprietario o alla proprietaria dell'impresa da matrimonio o unione domestica registrata, oppure sono parenti o imparentati per linea diretta o fino al secondo grado per linea indiretta; i fratellastri sono equiparati ai fratelli.

² Il capoverso 1 lettera a non vale per i prestatori.

In linea di principio i Cantoni e le associazioni dei lavoratori accolgono con favore l'interpretazione *stricto sensu* delle eccezioni. I datori di lavoro presentano varie proposte per un'estensione delle disposizioni derogatorie (ad es. per l'occupazione dei posti vacanti all'interno delle imprese).

Tra le due varianti proposte, 12 Cantoni (AG, BL, BS, FR, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, VS) prediligono la variante più restrittiva (attività lucrativa fino a 14 giorni) se si introduce un valore soglia dell'8 per cento. 3 Cantoni (TI, JU, NE), PPD, PS, sindacati e UCS preferiscono la variante che prevede 14 giorni, a prescindere dall'entità del valore soglia. 10 Cantoni (AI, AR, BE, GE, GL, GR, SG, SO, ZG, ZH) e la CdC nonché PLR, PVL e i datori di lavoro richiedono la variante più generosa (attività lucrativa fino a un mese). swissstaffing richiede che i prestatori siano totalmente esclusi dalle disposizioni concernenti l'obbligo di annuncio. Due consultanti sono a favore di una maggiore durata dell'attività lucrativa.

2.6 Osservazioni sull'articolo 53e OC

¹ Un Cantone può richiedere per il proprio territorio l'introduzione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti ai sensi dell'articolo 53a in un genere di professione per cui il tasso di disoccupazione sul territorio raggiunge o supera il valore soglia;

² L'obbligo di annuncio dei posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.

Tutti i Cantoni approvano il diritto di proposta dei Cantoni. Alcuni Cantoni adducono il diritto di proposta previsto come motivazione per l'introduzione di un valore soglia più elevato.

Il Canton GL, il PVL e varie associazioni sottolineano che il diritto di proposta non dovrebbe limitarsi all'introduzione di un obbligo di annuncio, bensì dovrebbe consentire anche la sua omissione (clausola di deroga).

2.7 Violazione degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStr)

I consultantI plaudono al principio secondo cui il controllo e il sanzionamento incombono ai Cantoni e che con ciò si entra nel campo dell'autonomia organizzativa cantonale.

Diversi consultantI rilevano che gli URC non sono idonei a fungere da autorità di controllo giacché per la propria attività di collocamento sono tributari di una collaborazione trasparente, aperta e improntata alla fiducia con le aziende.

I Cantoni e la CdC chiedono l'introduzione di una pertinente competenza inquisitoria e sanzionatoria. Le sanzioni non devono essere pronunciate dalle autorità penali ma da quelle amministrative. Inoltre i costi devono essere interamente a carico della Confederazione.

L'ASM propone che gli organi cantonali di controllo preposti alla lotta al lavoro nero siano designati quali autorità competenti per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di segnalare i posti. In questo contesto andrebbero applicati i principi in termini di finanziamento previsti dalla LLN (ripartizione equa tra Confederazione e Cantoni). L'ASM rileva che la proposta è stata elaborata congiuntamente all'AUSL nel quadro di un gruppo di lavoro.

3. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di impiego (art. 10a AP-OIntS; art. 53 cpv. 6 nLStr)

3.1 Riassunto

L'obbligo di annuncio deciso dal Parlamento per le persone concorrenziali sul mercato del lavoro ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti dagli organi di aiuto sociale presso il servizio di collocamento pubblico è sostanzialmente accolto con favore dai consultantI (ad eccezione dell'UDC). Si ricorda a più riprese che è già oggi possibile e in parte si svolge già una consulenza e un collocamento da parte del servizio di collocamento pubblico, come per altre persone in cerca di impiego.

L'UDC rifiuta l'obbligo di notifica e le disposizioni di attuazione proposte; la quota di stranieri tra le persone in cerca di impiego è già oggi assai elevata: teme una preferenza per straniero e stranieri nel collocamento («priorità agli stranieri») e costi elevati senza corrispondente utilità.

Numerosi consultantI hanno rinunciato a prendere posizione su questa modifica dell'ordinanza. Questi non saranno riportati nella valutazione che segue.

Una netta maggioranza dei Cantoni e numerosi altri consultantI richiedono una compensazione da parte della Confederazione per gli oneri aggiuntivi da prevedersi, segnatamente con l'incremento della somma forfetaria per l'integrazione per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

Il resoconto previsto per la SEM su tale obbligo di notifica è rimesso in questione o respinto da una maggioranza dei Cantoni, poiché non è prevista alcuna compensazione della Confederazione e già oggi nel quadro della gestione degli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione si ha un resoconto per la SECO.

3.2 Osservazioni generali

ZH: ai fini di un trattamento paritario dovrebbero essere notificate al servizio di collocamento pubblico anche le altre persone concorrenziali sul mercato del lavoro con aiuto sociale. Questo conduce a un passaggio dei compiti ai sensi della LC (servizio di collocamento pubblico)

a carico dei compiti ai sensi della LADI (assicurazione contro la disoccupazione). Occorre valutare questo sviluppo.

AG, ZH, GL, SZ, SH, SG: resta da definire in quale misura l'attività lucrativa possa essere davvero incrementata con questa iniziativa. Le stime della SEM, anche in merito agli effetti finanziari, sono poco realistiche a fronte delle qualifiche spesso in difetto. La capacità di assorbimento del mercato del lavoro è troppo limitata, peraltro, nell'ambito dei posti di lavoro richiesti per attività professionalmente poco qualificate. Si stanno suscitando aspettative sbagliate.

GL, SZ, SH: le misure speciali previste in merito alla formazione di recupero per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti («Formazione prima del lavoro») possono anche essere percepite come favoreggiamento rispetto ad altri gruppi di persone in cerca d'impiego nella stessa situazione. Questo può condurre a tensioni sociali.

BL: nell'ordinanza occorre chiarire che l'obbligo di notifica non si applica alle persone che lavoravano e ricevono prestazioni ai sensi della LADI.

CdC, BS: occorre disciplinare lo scambio di dati tra l'aiuto sociale e le autorità del mercato del lavoro (proposta di formulazione BS). Le basi giuridiche in essere non sono sufficienti.

UR sottoscrive la presa di posizione della CdC.

3.3 Osservazioni sull'articolo 10a AP-OIntS

¹ I Cantoni disciplinano la procedura di notifica dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di impiego presso il servizio di collocamento pubblico.

AI, AR, BS, BE, ZH, AG, JU, OW, SZ, SH, TG, SO, PVL, ASM, SSPS, CSI: la disciplina autonoma della procedura da parte dei Cantoni è espressamente accolta.

BS, BE, ZH, SH, GE, VS, ASM, PS, Verdi, USS, ASM: le condizioni quadro per la valutazione della concorrenzialità sul mercato del lavoro (cpv. 2) devono essere uguali ovunque. La competenza spetta alla Confederazione; la normativa è parzialmente proposta nell'ordinanza. BE: la Confederazione deve inoltre mettere a disposizione gli strumenti opportuni. CSI: la concorrenzialità sul mercato del lavoro deve essere determinata a livello cantonale in base alla situazione del mercato del lavoro regionale. Una determinazione unitaria per l'intera Svizzera potrebbe risultare troppo elevata per talune professioni. Per evitare trattamenti non paritari, delle linee guida per tutta la Svizzera dovrebbero fornire un supporto. PVL: nel cpv. 1 occorre riportare espressamente che i Cantoni determinano la competenza per l'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro.

SSPS: una redazione trasparente delle competenze professionali e una normativa e documentazione chiara dei processi decisionali presso le autorità interessate sono di importanza decisiva per il processo di integrazione.

AI, BL, AG, GL, NW; OW, SZ, SH, SG, VS, GE: la decisione definitiva sulla concorrenzialità sul mercato del lavoro e sulla notifica spetta all'URC. BL, GE: nell'ordinanza è opportuna una normativa corrispondente.

² L'obbligo di notifica si applica alle persone che sono giudicate concorrenziali sul mercato del lavoro in base a un accertamento.

AI, AR, AG, BE, BL, ZG, FR, GL, NW, OW, SZ, GR, JU, SH, SG, TI, TG, VS, UR, SO, VD, CdC, ASM, PVL, Verdi, SGB, TravailSuisse, Cgas, CIS, SSPS, SBV-1, BEBV, FER, FPV, CFM, COSAS, OSAR, Coop, CP, USIE: si accoglie con favore l'obbligo di notifica delle persone concorrenziali sul mercato del lavoro. In caso di notifica di persone non (ancora) concorrenziali sul mercato del lavoro si teme segnatamente un sovraccarico dell'URC (parere condiviso da SAV). Per l'accertamento e il raggiungimento della concorrenzialità e collocabi-

lità sul mercato del lavoro sono tuttavia necessari impegni rilevanti. Il principio «Formazione prima del lavoro» è accolto generalmente con favore.

Maggioranza dei Cantoni, CdC, ASM, CIS, COSAS: la Confederazione deve coprire i costi di attuazione, incluse la consulenza e le misure di integrazione e qualifica professionale, segnatamente mediante l'incremento della somma forfetaria per l'integrazione. Un finanziamento mediante l'assicurazione contro la disoccupazione è sostanzialmente respinto. GL, GR, SZ, SG, ASM: il finanziamento deve eventualmente avvenire anche mediante l'aiuto sociale o la formazione professionale.

CdC: l'importante scambio di dati necessari tra le parti interessate deve essere garantito. Questo riguarda ad es. gli accertamenti necessari, le misure intraprese e il rimborso di prestazioni, nonché la prevenzione di prelievi ingiustificati.

SPSP, COSAS: il finanziamento deve avvenire mediante un'applicazione generosa e unitaria a livello svizzero dell'articolo 59d della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) che consenta di sostenere i piani di formazione delle persone in cerca d'impiego non aventi diritto alle prestazioni AD.

Cgas: per le persone del settore dell'asilo esiste un maggiore rischio che non siano rispettate le condizioni usuali di salario e di lavoro. Per questo sono necessari dei controlli.

ASM: i compiti supplementari vanno assunti dal servizio di collocamento pubblico.

CSI: l'iscrizione presso gli URC segue l'approccio strutturale ordinario (art. 53 cpv. 3 LStr). Pertanto anche la responsabilità tecnica e finanziaria della consulenza e delle misure di qualifica specifiche (PML) deve passare alla struttura ordinaria (per gli URC cfr. art. 26 cpv. 2 LADI). Il finanziamento di alcuni compiti della struttura ordinaria per questo gruppo target mediante la promozione specifica dell'integrazione non è strumentale e neppure da richiedere alla medesima. Questo vale per gli URC così come per ogni altra struttura ordinaria.

COSAS: l'esperienza indica che non esiste una base giuridica sufficiente per costringere le persone ammesse provvisoriamente a un'integrazione precoce sul mercato del lavoro e sanzionarle debitamente in caso di trasgressione. Occorre verificare l'opportunità di un adeguamento legislativo a livello nazionale.

Avenir50plus: per la promozione dell'integrazione è opportuno applicare il principio «Formazione prima del lavoro». Per le svizzere e gli svizzeri, d'altro canto, vale sempre il principio «Lavoro prima della formazione» per l'assicurazione contro la disoccupazione e l'aiuto sociale. Proprio per le persone anziane si richiedono anche ulteriori misure nell'ambito della formazione.

Le stime della SEM concernenti l'onere e il profitto della misura sono considerate parzialmente irrealistiche (parere condiviso dall'UDC).

TravailSuisse: il concetto di concorrenzialità sul mercato del lavoro è di difficile definizione e muta rapidamente. Esiste il rischio che la procedura ne risulti complicata e pertanto diventi un ostacolo all'obiettivo di un'integrazione duratura sul mercato del lavoro.

SBV-1, BEBV: le imprese decidono in merito all'assunzione, un'eventuale assegnazione amministrativa delle persone oggetto di notifica alle imprese è respinta.

OSAR: per risultati migliori, l'annuncio deve raggiungere anche il servizio di collocamento pubblico dei Cantoni confinanti.

³ I Cantoni redigono ogni anno un rapporto sulle notifiche per la SEM. La stesura del rapporto include:

- a. le competenze per l'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro e per la gestione del caso;
- b. la procedura per l'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;
- c. il numero di notifiche, il profilo delle persone oggetto di notifica e il numero dei colloca-menti; e
- d. le misure intraprese per l'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente e il loro finanziamento.

AG, ZH, FR, NW, OW, SZ, SH: normalmente i Cantoni redigono un rapporto alla SECO nel quadro della misurazione degli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Non è chiaro perché si introduca ora un nuovo e ampio obbligo di rendicontazione nei confronti della SEM, per di più senza compensazione corrispondente. FR, GE: devono essere a disposizione le banche dati opportune. ZH: in ogni caso una soluzione sarebbe il finanziamento mediante un incremento della somma forfetaria per l'integrazione.

GL, NW, OW: la rendicontazione proposta nei confronti della SEM è respinta. GL: le notifiche opportune avvengono già nel quadro dei Programmi Cantionali d'Integrazione (PIC). NW, OW: gli indicatori necessari dovrebbero già essere visibili nelle banche dati esistenti dell'assicurazione contro la disoccupazione (COLSTA). OW: i Cantoni sono interessati all'integrazione nel mercato del lavoro anche senza la direzione della Confederazione.

BS: il monitoraggio implica un onere supplementare (soprattutto lett. c). A seconda delle direttive concrete della SEM si rende necessaria una nuova banca dati. Invece di un monitoraggio di tutti i Cantoni, a carico della SEM, potrebbe avere luogo un monitoraggio approfondito in 3 o 4 Cantoni.

NE, GE, CdC, PS, Verdi, SGB, SSPS, BEBV, SBV-1, CIS, FER, CFM: la rendicontazione è accolta. Essa permette il controllo dell'attuazione e la valutazione dell'efficacia della misura. NE, GE, CdC, SSPS, BEBV, SBV-1, CIS: non deve però condurre a un carico innecessario e sproporzionato, occorre usare in prima linea i dati già esistenti. GE: sorgono anche per la Confederazione nuovi oneri e costi considerevoli. Nel valutare i dati, occorre considerare anche la situazione particolare: un confronto diretto tra Cantoni con conseguenze sull'ammontare della somma forfetaria per l'integrazione della Confederazione non è ammissibile.

FER: dovrebbe essere illustrato anche il rapporto tra l'offerta di persone in cerca d'impiego e la domanda di forza lavoro da parte delle imprese.

SG: la rendicontazione deve essere svolta dalla parte che assegna e non dall'URC.

4. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Scambio di dati in materia di prestazioni complementari (art. 86 cpv. 6-8 e 91b AP-OASA; attuazione dell'art. 97 cpv. 3-4 nLStr).

Norma interpretativa: quando una presa di posizione non si pronuncia sulle modifiche proposte, ma accoglie il progetto, le proposte non oggetto di commento si considerano approvate e sono contrassegnate con un *.

4.1 Riassunto generale

12 Cantoni, 4 partiti politici e 25 enti degli ambiti interessati si sono pronunciati specificamente sullo scambio di dati in materia di riscossione di prestazioni complementari.

In linea di principio, lo scambio di dati tra le autorità di migrazione e gli organi incaricati di versare le prestazioni complementari deciso dal Parlamento (art. 97, cpv. 3 e 4 nLStr) e l'attuazione proposta di tali misure sono stati accolti con favore. Soltanto OSAR e Travail-Suisse ritengono che questa misura sia inutile.

Il principio della limitazione della trasmissione di dati ad alcune categorie di persone è accolto con favore. I partecipanti hanno tuttavia proposto alcune modifiche. Esse vertono principalmente sull'esclusione o l'inclusione di nuove categorie di persone per la notifica (per esempio, PS e CFM chiedono di escludere anche i rifugiati e gli apolidi dalla comunicazione), l'importo a partire dal quale la notifica di rimborso delle spese mediche deve avere luogo e il momento della trasmissione dei dati.

4.2 Osservazioni sugli artt. 82, cpv. 6^{bis} - 8 AP-OASA e 91b AP-OASA

NB: - Gli enti contrassegnati con * non hanno menzionato il progetto
- Gli articoli 82, cpv. 6^{bis} - 8 e 91b AP-OASA sono stati valutati insieme.

Accettazione:

Cantoni: AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, , OW, SZ, TG, TI,

Partiti politici: PS, PLR, PVL

Ambiti interessati: fPv, ISOLSuisse, Amt für Zusatzleistungen AZL ZH, Conferenza delle casse cantonali di compensazione, CP, Curiaviva, FER-sr, Secsuisse, USP, Swissstaffing, Swiss Textiles, ASM, USIE, USP, UPS, BEBV, CFM, CCIG, UVS, USS, economiesuisse, SAB, Coop, COSAS

Osservazioni specifiche:

a) in merito alle categorie di dati da comunicare

TG desidera la soppressione del limite di 6 000 CHF all'art. 82, cpv. 6^{bis} AP-OASA poiché la menzione di un limite è inutile. Desidera parimenti che le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera siano oggetto di notifica, poiché questo potrebbe rivelarsi utile nel quadro dell'esame di un'eventuale domanda di trasformazione del permesso F in permesso B (art. 86 cpv. 7 AP-OASA). Propone inoltre di completare l'art. 82 cpv. 8 AP-OASA in modo che esista una base giuridica per la trasmissione delle decisioni di revoca del titolo di soggiorno prese dalle autorità di migrazione agli uffici competenti in materia di aiuto sociale.

GR richiede che i dati concernenti il permesso di domicilio siano anch'essi comunicati, poiché alcune persone vivono all'estero e non hanno il diritto di riscuotere prestazioni.

SZ vorrebbe che la comunicazione dei dati fosse limitata alle persone senza attività lucrativa, poiché soltanto queste ultime sono soggette al ritiro dell'autorizzazione in caso di riscossione di prestazioni complementari.

BS, la città di Zurigo e USS trovano adeguata la limitazione della comunicazione dei dati ai permessi B e L proposta.

TI richiede una menzione chiara all'art. 82 cpv. 6^{bis} lett. b AP-OASA del fatto che la riduzione dei premi per i beneficiari di prestazioni complementari è compresa nel termine «prestazioni complementari annuali». Difatti, a causa della differenza tra redditi calcolabili e spese riconosciute, succede che lo straniero abbia unicamente diritto alla suddetta riduzione (versata dall'assicurazione malattia) e che non abbia diritto a una prestazione complementare extra (che gli sia versata direttamente).

Il PS accoglie con favore il fatto che le persone ammesse provvisoriamente e i titolari di un permesso di domicilio siano esclusi dal campo d'applicazione dell'art. 82 cpv. 6^{bis} AP-OASA. Chiede che anche rifugiati e apolidi ne siano esclusi, poiché la concessione di prestazioni complementari non ha alcuna influenza sul diritto di soggiorno (in linea con la posizione della CFM e dei Verdi). Chiede che il limite di 6 000 CHF per la comunicazione dei casi in cui si ha un rimborso delle spese di malattia sia innalzato a 20 000 CHF. Ritene che questo discrimini le persone che risiedono in casa e quelle che si trovano in istituto o in ospedale. Questa posizione è condivisa anche da USS.

I Verdi liberali sottolineano che è difficile sapere se il limite di 6 000 CHF sia ragionevole leggendo il commento esplicativo, precisando che il limite va fissato allo scopo di includere i casi più importanti.

CFM, Verdi e PS chiedono che i rifugiati con asilo e gli apolidi siano esclusi dalla trasmissione dei dati (modifica dell'art. 82 cpv. 7 AP-OASA). Da un lato, il loro ricorso all'aiuto sociale non ha alcun impatto sul loro diritto di soggiorno e, dall'altro, bisogna evitare di trattarli in maniera meno favorevole rispetto alle persone ammesse provvisoriamente.

La Conferenza delle casse cantonali di compensazione propone di includere il numero AVS nei dati da comunicare (art. 82 cpv. 6^{ter} AP-OASA). Chiede altresì di precisare che in caso di cambiamento di Cantone, il limite di 6 000 CHF sia applicabile soltanto alle prestazioni allocate nel nuovo Cantone.

b) in merito al momento della comunicazione e ai termini

La città di Zurigo e UVS stimano che l'annuncio dovrebbe svolgersi al momento della notifica della persona presso gli organi incaricati di versare le prestazioni complementari (modifica dell'art. 82 cpv. 6^{ter} AP-OASA).

BE stima che l'annuncio dovrebbe avere luogo al più presto e propone di menzionare al cpv. 6^{bis} e 6^{ter} «prelievo presumibile». Il Cantone desidera altresì che il termine di notifica sia di 60 giorni e che essa abbia luogo anteriormente al primo versamento e al superamento dell'importo di 6 000 CHF.

GE chiede che il commento sia completato in maniera tale da precisare che le PC cessano di essere versate alla fine del termine di partenza, poiché entro il termine di partenza lo straniero non è in soggiorno illegale. Deplora che non sia stata creata alcuna base giuridica che permetta la trasmissione delle decisioni in materia di assicurazione invalidità.

La Conferenza delle casse cantonali di compensazione considera il termine di tre mesi dell'art. 91b AP-OASA assai breve e ricorda che si rischia di riscontrare un ingorgo a livello del trattamento dei casi.

c) in merito ai costi e al carico di lavoro supplementari

FR stima che il volume dei dati che saranno da trattare non si può determinare, ma richiederà di certo una sollecitazione più intensa delle risorse cantonali allocate all'esame della situazione dei cittadini stranieri. Anche BL segue questa direzione, stimando che i costi connessi al carico di lavoro supplementare non sono esplicitati nel commento e risultano difficilmente apprezzabili.

Secondo l'ASM, il commento non è abbastanza dettagliato in merito alla quantità di informazioni che dovranno essere trattate dalle autorità di migrazione cantonali. Al fine di poter aderire all'avamprogetto, considera che sarebbe necessario condurre un'analisi dei bisogni e dei costi connessi a tale scambio di dati. Occorre evitare che il trattamento dei dati ricevuti in questo ambito non sia coerente rispetto al numero di autorizzazioni di soggiorno ritirate.

La Conferenza delle casse cantonali di compensazione stima che i casi di PC in corso debbano essere esaminati e che questo richieda risorse supplementari. Valuta l'investimento legato all'attuazione pari al 2% o 5% in più per i Cantoni, una riduzione dei costi si avrebbe solamente una volta rodato il sistema.

d) altre osservazioni

Il PS respinge ogni automatismo tra il ritiro del diritto di soggiorno e la riscossione delle prestazioni complementari.

Il PLR stima che le disposizioni sullo scambio di dati migliorino l'esecuzione dell'ALC e che consentano di far cessare l'immigrazione nello stato sociale.

FER propone di raggruppare i cpv. 6^{bis} e 6^{ter} in un solo capoverso.

KV accoglie con favore l'avamprogetto e ritiene che sarebbe opportuno riflettere sulla strategia della Confederazione nell'ambito dello scambio e della protezione dei dati.

Rigetto:

Ambiti interessati: OSAR, TravailSuisse

OSAR ritiene che lo scambio di dati non sia adeguato e s'interroga sulla sua necessità, poiché secondo la giurisprudenza le prestazioni complementari non costituiscono aiuto sociale. Ritiene altresì che lo scambio di dati non debba interessare i cittadini di stati terzi, dato che questi hanno un termine di carenza di 10 anni.

TravailSuisse ritiene che la rimessa in questione dell'autorizzazione di dimora (permesso B) e dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata (permesso L) in caso di riscossione di prestazioni complementari avrà un impatto assai limitato sulla volontà di puntare sul potenziale della manodopera indigena. Tale regolamentazione non serve a raggiungere gli obiettivi cui mira l'art. 121a Cost. perché tali prestazioni si rivolgono in primo luogo alle persone in pensione.

5. Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Nuova condizione supplementare per l'assicurazione senza contributi nell'assicurazione contro la disoccupazione di persone che ritornano dopo un soggiorno pluriennale in uno Stato non UE o AELS (art. 14 cpv. 3 AP-LADI; art. 13, titolo intermedio e cpv. 2 nOADI).

5.1 Riassunto

Per questa modifica, FR, NE, TI e VS si sono espressi a favore, AR vorrebbe un termine quadro più esteso, ad es. 5 anni, JU teme un aumento dei casi di aiuto sociale, ZH è d'accordo ma osserva che la misura non raggiunge l'effetto voluto per quanto riguarda l'abbattimento dell'attrattività dell'immigrazione.

6. Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)

Nuove condizioni d'autorizzazione per gli ambulanti (art. 4 cpv. 2 lett. e nonché 3^{bis} AP-OCAmb; art. 7 cpv. 1 lett. 4 nOCAmb).

6.1 Riassunto

Su questa modifica si sono espressi i Cantoni AG, BE, NE, SO e ZH, la Commissione federale contro il razzismo CFR, la Commissione federale per la migrazione CFM, la Radgenossenschaft der Landstrasse RAD, l'Unione sindacale svizzera USS, la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri SZSF, l'Unione delle associazioni e dei rappresentanti dei nomadi svizzeri UnionNomad, l'associazione Sinti e Roma Svizzera VSRS, l'associazione Movimento dei nomadi svizzeri (BSR-MVS) e l'associazione transnazionale schäft qwant per la collaborazione e lo scambio culturale jensch.

La maggioranza dei consultati considera urgente un'ulteriore concretizzazione della disposizione di legge di nuova creazione nell'ordinanza di attuazione. Il concetto di «ordine pubblico» (art. 4 cpv. 3^{bis} della Legge sul commercio ambulante – modifica del 16 dicembre 2016; FF 2016 8917) sarebbe impreciso e darebbe adito ad ampi margini di discrezionalità. Le associazioni del popolo nomade segnalano la mancanza di aree di sosta e transito, il che conduce spesso a una sosta illegale. I Cantoni Zurigo e Berna respingono la norma dell'art. 7 cpv. 1 lett. e progetto di emendamento, poiché sarebbe poco chiara e poco pratica. Il Canton Berna segnala che i nomadi al momento della presentazione della domanda non dispongono di un'autorizzazione del proprietario di un fondo, poiché esercitano il commercio senza pianificazione fissa nel corso dei viaggi. I Cantoni Soletta e Neuchâtel, invece, accolgono con

favore la modifica dell'ordinanza proposta. Inoltre, il Canton Neuchâtel richiede fortemente che l'autorizzazione del proprietario del fondo debba essere allegata alla domanda anche in caso di sosta su aree di sosta e transito ufficiali.

7. Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu / Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
État de Fribourg, Conseil d'État	FR
Kanton Freiburg, Staatsrat	
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
République et canton du Jura, Gouvernement	JU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kantons Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato (due partecipanti)	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État	VS
Kanton Wallis, Staatsrat	
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH

Konferenz der Kantonsregierungen	KdK
Conférence des gouvernements cantonaux	CdC
Conferenza dei Governi cantonali	CdC

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz	CVP
Parti démocrate-chrétien	PDC
Partito popolare democratico	PPD

FDP. Die Liberalen	FDP
PLR. Les Libéraux-Radicaux	PLR
PLR. I Liberali	PLR

Grünliberale Partei Schweiz	GLP
Parti vert'libéral suisse	PVL
Partito verde liberale	PVL

Grüne Partei der Schweiz	Grüne
Parti écologiste suisse PES	PES
Partito ecologista svizzero PES	PES

Schweizerische Volkspartei	SVP
Union Démocratique du Centre	UDC
Unione Democratica di Centro	UDC

Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
Parti socialiste suisse	PSS
Partito socialista svizzero	PSS

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Städteverband	SSV
Union des villes suisse	
Unione delle città svizzere	

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete	SAB
Groupement suisse pour les régions de montagne	
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	KVCH
Schweizer Bauernverband Union Suisse des Paysans Unione Svizzera dei Contadini	SBV-1 usp usc
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	SAV
Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	sgv usam usam
Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS
Travail.Suisse	TravailSuisse

Weitere interessierte Kreise / Autres milieux concernés / le cerchie interessate

Amt für Zusatzleistungen der Stadt Zürich	AFZL
Arbeitgeber Banken	ArbeitgeberBanken
Association des caisses publiques de chômage de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein	VAK
Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture	AgorA
Associazione Industrie Ticinesi	Aiti
Berner Bauern Verband	BEBV
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève	CCiG

Centre Patronal	CP
Communauté genevoise d'action syndicale	Cgas
Coop	Coop
Credit Suisse	CS
Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft L'organisation nationale de la construction Organizzazione nazionale della costruzione	bauenschweiz
Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz Association faîtière des organisations suisse de personnes handi- capées Mantello svizzero delle organizzazioni di persone con disabilità	INCLUSION.HANDICAP
Eidgenössische Migrationskommission Commission fédérale des migrations Commissione federale della migrazione	EKM CFM CFM
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus Commission fédérale contre le racisme Commissione federale contro il razzismo	EKR CFR CFR
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Fédération Patronale Vaudoise	FPV
Gastrosuisse	Gastrosuisse
Gemüseproduzenten-Vereinigung der Kantone Bern und Freiburg	GVBF
Graubündnerischer Baumeisterverband	GBV
Groupement des Entreprises Multinationales	GEM
Hotelleriesuisse	Hotelleriesuisse
Hotelleriesuisse Graubünden	Hotelleriesuisse-GR
Jauslin Matthias Samuel	Jauslin
KMU-Forum Forum PME Forum PMI	KMU PME PMI
Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione	AHVCH

Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung **INSOS**

Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap

Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap

Parahotellerie Schweiz **Parahotellerie**

Radgenossenschaft der Landstrasse **RAD**

Schweizerische Bundesbahnen **SBB**

Chemins de fer fédéraux suisse

Ferrovie federali svizzere

CFF

FFS

Schweizerische Flüchtlingshilfe **SFH**

Organisation suisse d'aide aux réfugiés

Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati

OSAR

OSAR

Schweizerische Konferenz der Integrationsdelegierten **KID**

Conférence Suisse des Délégués à l'Intégration

Conferenza Svizzera dei delegati all'integrazione

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe **SKOS**

Conférence suisse des institutions d'action sociale

Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale

CSIAS

COSAS

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband **suissetec**

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione

Schweizerischer Baumeisterverband **SBV-2**

Société Suisse des Entrepreneurs

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

SSE

SSIC

Schweizerischer Bühnenverband **SBV-3**

Union des Theatres Suisse

Unione dei Teatri svizzeri

partecipazione analoga:

Verband Schweizerischer Berufsorchester (orchester.ch)

Association Suisse des Orchestres Professionnels

Associazione Svizzera delle Orchestre Professionali

Schweizer Tourismusverband **STV**

Fédération suisse du tourisme

Federazione svizzera del turismo

FST

FST

Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione Svizzera d'Assicurazionni	SVV ASA ASA
Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende Fondation Assurer l'avenir des gens du voyage suisse Fondazione un futuro per i nomadi svizzeri	SZSF
SWICO – Der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz	SWICO
SWISSMEM	SWISSMEM
Swiss Retail Federation	SwissRetail
Swissstaffing	swissstaffing
Syna – Die Gewerkschaft	Syna
Tardy Guilhem	Tardy
Textilverband Schweiz Fédération textile suisse	swissTEXTILES
Union der Vereine und der Vertreter der Schweizer Nomaden	UnionNomad
Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen L'Union Suisse des Installateurs-Electriciens	VSEI USIE
Verband Sinti Roma Schweiz	VSRS
Verein Bewegung der Schweizer Reisenden Mouvement des Voyageurs Suisses	BSR MVS
Verein schäft qwant – transnationaler Verein für jenische Zusammenarbeit und Kulturaustausch	schäft.quant
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	VKM ASM ASM
Verband Heime und Institutionen Schweiz Association des homes et institutions sociales suisse Associazione degli istituti sociali di cura svizzeri	CURAVIVA
Verband für Menschen mit und ohne Arbeit	AVENIR50PLUS
Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten Union maraîchère suisse Unione svizzera produttori di verdura	VSGP UMS USPV
Verband Schweizerischer Isolierfirmen	ISOLSUISSE

**Verband wirtschaftlich unabhängiger Alters-
und Pflege-einrichtungen Schweiz**

Association d'établissements économiques indépendants
pour personnes âgées Suisse

senesuisse